PROROGA SMARTWORKING 2023 PER LAVORATORI FRAGILI E GENITORI CON FIGLI UNDER 14

Per i lavoratori privati il lavoro agile potrà essere riconosciuto dal 28 febbraio 2023 (data di entrata in vigore della legge di conversione del Milleproroghe) fino al 30 giugno 2023 sia ai lavoratori fragili sia a quelli che hanno almeno un figlio minore di 14 anni (a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito, in caso di sospensione o cessazione dell'attività lavorativa, e che non vi sia genitore non lavoratore). Per i dipendenti pubblici, invece, lo smart working sarà riservato soltanto ai lavoratori pubblici con fragilità.

A seguito di tale disposizione fino al 30 giugno 2023 per lavoratori fragili, dipendenti pubblici e privati, il datore di lavoro assicura lo svolgimento della prestazione lavorativa in smart working anche attraverso l'adibizione a diversa mansione compresa nella medesima categoria o area di inquadramento, come definite dai contratti collettivi di lavoro vigenti, senza alcuna decurtazione della retribuzione in godimento, ferma restando l'applicazione delle disposizioni dei relativi contratti collettivi nazionali di lavoro, ove più favorevoli.

Laddove nell'impresa non c'è un accordo collettivo, il datore dovrà riconoscere il lavoro agile a entrambe le categorie entro il 30 giugno.

Dal punto di vista procedurale, per le aziende non cambia nulla. Mantengono la procedura semplificata per gli inoltri massivi degli accordi.

Chi sono i lavoratori fragili

Con Decreto del Ministero della Salute pubblicato in data 4 febbraio 2022 sono state individuate le patologie croniche con scarso compenso clinico e con particolare connotazione di gravità, in presenza delle quali prevede che la prestazione lavorativa sia normalmente svolta in modalità agile. In sostanza possono lavorare normalmente in smart working:

- indipendentemente dal proprio stato vaccinale, le persone affette da marcata compromissione della risposta immunitaria, a causa di patologie, terapie o trattamenti farmacologici, di cui il decreto riporta un dettagliato elenco (lettera a.1), nonché le persone che siano affette da tre o più patologie tra quelle indicate alla lettera a.2).
- in presenza di esenzione dal trattamento vaccinale, le persone di età superiore a 60 anni o affette da una delle patologie indicate nell'Allegato 2 alla circolare 45886 dell'8 ottobre 2021 della Direzione Generale della prevenzione sanitaria del Ministero della Salute.